



Decreto n. 6/2020 del 10/03/2020

OGGETTO: Proroga sospensione delle attività didattiche e di formazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno in attuazione del D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 508"*;

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", approvato con Decreto Direttoriale MIUR - AFAM del 21 novembre 2006;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 04/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, lettere d), h) e i), ai sensi del quale *"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (omissis);

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto

necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Universi e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

Richiamato il proprio decreto n. 5/2020 del 05/03/2020, con il quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" fino al 15/03/2020;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 dell'08/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, lettera h), con il quale è stata ribadita la sospensione fino al 15 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale delle attività didattiche e della frequenza delle attività di formazione superiore, tra l'altro, nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 62 del 09/03/2020, e, segnatamente, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale “*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*” e l'art. 2, comma 1, in forza del quale “*Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020*”;

Considerata l'urgenza di disporre la proroga della sospensione delle attività didattiche e di formazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. 9 marzo 2020;

Sentito il Direttore dell'Istituto, prof. Renato Meucci;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 07/04/2016, con la quale il Presidente dell'Istituto è stato autorizzato ad emanare in via d'urgenza decreti relativi a materie rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a successiva ratifica da parte dello stesso C.d.A. nella prima seduta utile;

Dato atto che il presente decreto non attiene a materie per le quali la citata deliberazione del C.d.A. n. 11/2016 abbia escluso la possibilità di adozione di provvedimenti d'urgenza da parte del Presidente dell'Istituto

DECRETA

- 1) di prorogare fino al 3 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020, la sospensione delle attività didattiche e di formazione relative a tutti i corsi dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, precedentemente disposta con proprio decreto n. 5/2020 del 05/03/2020 per il periodo 5 marzo 2020 - 15 marzo 2020, ferma in



ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

- 2) di disporre la pubblicazione sulla *home page* del sito internet dell'Istituto Superiore di Studi Musicale "P. Mascagni" di Livorno di apposita comunicazione informativa in ordine alla suddetta proroga della sospensione delle attività didattiche e di formazione dell'Istituto;
- 3) di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- 4) di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Istituto, ai sensi dell'art. 37, comma 1 dello Statuto;
- 5) di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 37, comma 2 dello Statuto.

Il Presidente

Prof. Marco Luise

